

COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27 gennaio 2023

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON APPLICARE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197, LE MISURE DI STRALCIO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI ALL'ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, DALL'1/1/2000 AL 31/12/2015 CONTENUTE NELL'ART. 1 - COMMI 227 E 228 DELLA MEDESIMA LEGGE.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **18:00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Gadesco Pieve Delmona, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, è stato convocato il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	PRESENTI	ASSENTI
MARELLI Achille	P	
GRISI Doriana	P	
GALLI Manila	P	
PALMIERI Michele	P	
CARUBELLI Mara		A
AMBROSIANI Mauro	P	
CAVALLERI Malava		A
GALIMBERTI Giorgia	P	
BARBOTTA Alessandro		A
BASTONI Tiziano	P	
TOTALE	7	3

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Andrea MILANA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Achille MARELLI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON APPLICARE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197, LE MISURE DI STRALCIO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI ALL'ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, DALL'1/1/2000 AL 31/12/2015 CONTENUTE NELL'ART. 1 - COMMI 227 E 228 DELLA MEDESIMA LEGGE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24*

novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;

PRECISATO che per agente della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-228 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente ADER - Agenzia delle Entrate – Riscossione);

VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

DATO ATTO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione “ADER - Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di GADESCO PIEVE DELMONA presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo dall'01/1/2000 al 31/12/2015;
- che l'ADER- Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022, stabilendo che la trasmissione dello stesso deve essere effettuata, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

RITENUTO opportuno, preminentemente per ragioni di equità fiscale, inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
2. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

4. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 7, contrari ed astenuti nessuno su numero 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.



Comune di Gadesco Pieve Delmona Provincia di Cremona

Verbale n. 10 del 20.01.2023

OGGETTO: Parere sulla facoltà di non applicare le misure di stralcio dei singoli carichi di importo fino a 1000 euro.

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di gennaio il Revisore dei Conti, Dott. Enrico Rossi, esprime il proprio parere in merito all' esercizio della facoltà di non applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 229, della legge 29/12/2022 n. 197, le misure di stralcio parziale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati all'Ader-Agenzia delle Entrate Riscossione, dall'1/1/2000 al 31/12/2015 contenute nell'art. 1 - commi 227 e 228 della medesima legge."

Il Revisore

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Esaminata lo stralcio della delibera di diniego allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

Il proprio parere favorevole sulla bozza di delibera di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Gadesco Pieve Delmona, 20.01.2023

Il Revisore dei Conti

Dott. Enrico Rossi

COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON APPLICARE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197, LE MISURE DI STRALCIO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI ALL'ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, DALL'1/1/2000 AL 31/12/2015 CONTENUTE NELL'ART. 1 - COMMI 227 E 228 DELLA MEDESIMA LEGGE.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 26.01.2023

IL RESPONSABILE

Monia CHERUBELLI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 26.01.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Monia CHERUBELLI

Originale

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr. Achille MARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Andrea MILANA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo il giorno lunedì 30 gennaio 2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, lunedì 30 gennaio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Andrea MILANA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Andrea MILANA